

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 20 marzo 1924, n. 543. Ordinamento degli uffici centrali del Ministero degli affari esteri. Regio decreto 20 marzo 1924, n. 543. (*Gazz. Uff.* 29 aprile 1924, n. 101).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 settembre 1920, n. 1438 ;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1924, n. 3 ;

Visto il R. decreto 27 gennaio 1924, n. 181 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

Art. 1. — L'ordinamento degli uffici centrali del Ministero dagli affari esteri per ciò che riguarda gli uffici dipendenti dal segretario generale e la Direzione generale degli affari generali è modificato come segue :

UFFICI ALLA DIPENDENZA DEL SEGRETARIO GENERALE.

Ufficio Stampa. — Rivista della stampa estera, della stampa italiana nei riguardi della politica estera. Informazioni a giornali ed agenzie italiane ed estere. Traduzione.

Ufficio Trattati e Società Nazioni. — Lavori preparatori della sessione dell'assemblea e del Consiglio della Società delle Nazioni per tutto ciò che concerne l'opera dei delegati italiani ; cooperazione e assistenza loro occorrenti. Coordinazione, a questo fine, del lavoro delle varie Amministrazioni del Regno. Collegamento fra gli organi della Società, le Amministrazioni del Regno e i Regi delegati alla assemblea ed al Consiglio. Ordinamento e custodia degli atti e documenti relativa alla Società.

Congressi, conferenze e convenzioni collettive in attinenza coi compiti della Società delle Nazioni

Raccolta e pubblicazione delle convenzioni internazionali. Atti relativi alla loro efficacia: ratifiche, adesioni, denunce, leggi e decreti di esecuzione.

Questioni dipendenti dall'applicazione dei trattati di pace in quanto abbiano carattere di interesse pubblico.

Ufficio coordinamento economico. — Segreteria della Commissione interministeriale per l'azione economica all'estero. Collegamento in materia economico-commerciale fra le Direzioni generali Europa e Levante ed Africa, America, Asia ed Australia, ed i Ministeri tecnici competenti.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI.

Ufficio coordinamento generale. — Raccolta, coordinamento e valorizzazione sistematica di tutti gli elementi tratti dal carteggio delle Regie rappresentanze all'estero e da ogni altra fonte. Studi e preparazione di carattere politico ed economico.

Ufficio storico e diplomatico. — Raccolta e compilazione di materiale storico sopra questioni di politica estera d'interesse pratico contemporaneo a compimento e illustrazione dei documenti ufficiali. Raccolta, custodia e aggiornamento di collezioni cartografiche e studi geografici. Diario storico del Ministero.

Classificazione e diramazione degli atti diplomatici. Diramazione di essi per telegrafo o per corriere. Libri verdi.

Ufficio archivio e corrispondenza. — Organizzazione e sorveglianza degli archivi. Registrazione e sunto della corrispondenza in arrivo e in partenza. Controllo del carteggio degli uffici in relazione alla corrispondenza in arrivo. Archivi correnti e archivi di deposito. Spedizione della corrispondenza. Servizio dei corrieri.

Ufficio cifra. — Corrispondenza telegrafica e ordinaria in cifra. Compilazione e distribuzione dei cifrari.

Archivio storico. — Conservazione ed incremento delle collezioni manoscritte del Ministero e dei Regi uffici all'estero. Conservazione degli originali degli atti internazionali. Conservazione delle carte del Ministero riservate dall'archivio di deposito. Inventari e schedari.

Ufficio contenzioso e legislazione. — Studi sulle questioni aventi carattere giuridico e risoluzione di quesiti sulla legislazione attinenti a pratiche del Ministero.

Ufficio pubblicazioni e raccolte amministrative. — Raccolta dei decreti organici. Coordinamento di leggi e regolamenti. Testi unici. Raccolte delle circolari e degli ordini di servizio. Bollettini vari. Annuario diplomatico.

Biblioteca. — Conservazione ed incrementi delle pubblicazioni; proposte per l'acquisto di libri e periodici. Scambio di pubblicazioni

con altri Ministeri ed Istituti italiani ed esteri. Collezione e custodia degli atti della legislazione straniera per ciò che può concernere le relazioni internazionali e l'Amministrazione degli affari esteri. Forniture di pubblicazioni a corredo di Regi uffici diplomatici e consolari. Cataloghi e schedari.

Tipografia.

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL CERIMONIALE
E DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI.

Ufficio personale ;

Reparto 1°.

Personale di ogni categoria dipendente dal Ministero (eccetto il personale delle scuole all'estero e quello di servizio). Uffici diplomatici e consolari all'estero ; loro istituzione e soppressione. Addetti militari, navali, aeronautici e commerciali e loro uffici. Servizio di ispezione agli uffici all'estero. Questioni di ordinamento del Ministero e delle carriere dipendenti. Commissioni di avanzamento. Consiglio del Ministero. Concorsi. Ammissioni. Annunzi e Bollettini del personale. Atti pubblici.

Reparto 2°.

Personale e uffici diplomatici e consolari esteri in Italia. Bollettini di detto personale.

Ufficio cerimoniale. — Regola del cerimoniale. Lettere Reali. Credenziali. Lettere di richiamo. Pieni poteri. Privilegi ed immunità degli agenti diplomatici e consolari. Franchigie in materia doganale ai Regi agenti all'estero e agli agenti stranieri in Italia. Massimario. Visite e passaggi di Capi di Stato, Principi e autorità estere. Decorazioni nazionali ed estere. Libretti e richieste ferroviarie per il personale.

Ufficio amministrativo.

Reparto 1°.

Disegni di legge d'indole finanziaria e amministrativa. Decreti relativi a stipendi. Assegni ed indennità varie al personale del Ministero e carriere dipendenti.

Reparto 2°.

Amministrazione di vari fondi ospitalieri, di beneficenza e di sussidi a vedove e orfani di funzionari del Ministero. Spese per Commissioni di esami, missioni ed incarichi, contributi ed istituzioni diverse. Liquidazione di pensioni. Gestione dei fondi per l'acquisto, costruzione ed arredamento di sedi per le Regie rappresentanze all'estero.

Gestione della Concessione italiana di Tientsin.

Reparto 3°.

Gestione dei fondi per gli stabili e locali ad uso dell'Amministrazione centrale; manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, arredamento. Inventari, rendiconti, conservazione e manutenzione del materiale mobile dell'Amministrazione centrale. Sorveglianza, disciplina e servizio del personale subalterno di ruolo e non di ruolo. Officina tipografica, operai, materiale, stampati e rilegature di registri per gli uffici. Spese d'ufficio, riscaldamento, illuminazione, vetture, cancelleria. Spese eventuali. Richieste al Provveditorato generale, Acquisti diversi. Contratti, contabilità relativa. Feste, ricevimenti. Forniture, disposizioni interne e relative spese. Corredi per Regi uffici all'estero, bandiere e stemmi, sigilli e ritratti delle Loro Maestà; contratti, ordinazioni e contabilità relative. Magazzino carta, oggetti cancelleria e stampati e contabilità relativa. Carteggio relativo ai predetti servizi.

Reparto 4° (Cassa).

Custodia valori. Ritiri e assunzione in carico e successive spedizioni dei valori ed effetti scaduti nelle successioni dei connazionali all'estero o rimessi al Ministero per altre cause, e contabilità relativa. Decorazioni nazionali, acquisto, consegna e contabilità. Servizi delle anticipazioni e relativi rendiconti. Preparazione e distribuzione stipendi ed indennità fisse e compensi vari al personale del Ministero. Riscossioni e pagamenti vari.

Ufficio Legalizzazione e passaporti. — Legalizzazioni di atti. Corrispondenza e contabilità relativa. Passaporti diplomatici e ordinari. Visti consolari per l'entrata di stranieri nel Regno. Accordi internazionali sul regime di visti.

Art. 2. — In dipendenza del cambiamento di denominazione dell'attuale Direzione generale degli affari generali tutte le speciali attribuzioni demandate al Direttore generale degli affari generali dalle vigenti disposizioni s'intendono invece demandate al Direttore generale del personale, del cerimoniale e degli affari amministrativi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1924.

Atti del Governo, registro 223, foglio 153. — Granata.

Regio decreto-legge 10 aprile 1924, n. 532, sulla riforma della costituzione del Consiglio superiore della marina mercantile. (*Gazzetta Ufficiale* 1^o maggio 1924, n. 103).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1459, che istituise il Commissariato per i servizi della marina mercantile;

Visto il R. decreto 12 novembre 1922, n. 1905, n. 565, e tutte le successive sue modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le poste ed i telegrafi, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

Art. 1. — Il Consiglio superiore della marina mercantile ha sede presso il Commissariato per i servizi della marina mercantile e ne è l'organo consultivo.

Art. 2. — Il Consiglio superiore è composto di 16 membri effettivi, undici dei quali sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per le poste ed i telegrafi, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile, scegliendoli fra i competenti nelle seguenti categorie :

Categoria I. — Membri del Parlamento nazionale, membri 4 ;

Categoria II. — Professori di diritto commerciale marittimo presso le Regie università o Istituti superiori, membri 1 ;

Categoria III. — Professori di economia politica presso le Regie università o Istituti superiori, membri 1 ;

Categoria IV. — Rappresentanti di Camere di commercio, membri 1 ;

Categoria V. — Armatori, membri 1 ;

Categoria VI. — Costruttori navali, membri 1 ;

Categoria VII. — Gente di mare, membri 1 ;

Categoria VIII. — Lavoratori dei porti, membri 1 ;

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I rimanenti cinque membri effettivi appartengono di diritto al Consiglio e sono :

1^o Il Direttore generale della marina mercantile ,

2^o Il generale capo ispettore delle Capitanerie di porto ;

3^o Il direttore generale del commercio e della politica economica nel Ministero dell'economia nazionale ;

4° Un commissario dell'emigrazione in rappresentanza del Commissariato generale dell'emigrazione, designato dal Ministro per gli affari esteri ;

5° Un ufficiale superiore di vascello rappresentante l'ufficio di Stato Maggiore dalla marina, da designarsi dal Ministro per la marina.

Il Consiglio ha un presidente e due vice-presidenti scelti fra i membri effettivi e nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per le poste ed i telegrafi, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile.

Il presidente e i vice-presidenti durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Art. 3. — Il Commissario per i servizi della marina mercantile, di propria iniziativa, ed anche su proposta del presidente del Consiglio superiore, può nominare membri straordinari per una o più sedute, o per la trattazione di determinati argomenti, altri funzionari dello Stato, ovvero docenti in scienze giuridiche ed economiche nelle Regie università o negli Istituti superiori, o anche rappresentanti di categorie di industriali, professionisti e lavoratori del mare e dei porti, che abbiano speciale competenza negli argomenti in esame. Quando trattisi di esaminare progetti di porti o di arredamento degli stessi, sarà sempre chiamato un membro tecnico del Consiglio superiore dei lavori pubblici designato dal Ministro per i lavori pubblici,

I membri straordinari non possono superare in una stessa seduta o per un determinato argomento, il numero di tre.

I membri straordinari hanno diritto a voto come membri effettivi.

Le sedute sono valide quando siano presenti almeno sette membri effettivi, e le deliberazioni sono valide quando il numero dei votanti raggiunga il limite suindicato e siano adottate a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 4. — Oltre che sulle questioni che le disposizioni vigenti attribuiscono alla competenza del Consiglio superiore, esso è chiamato ad esprimere il suo parere, su richiesta del Commissario per i servizi della marina mercantile, su ogni altro argomento riguardante la marina mercantile e i traffici marittimi e principalmente sugli schemi di provvedimenti legislativi e di regolamenti concernenti il commercio marittimo, la navigazione, il trasporto di merci e passeggeri, i porti, la pesca, le concessioni di demanio pubblico marittimo, la gente di mare e i lavoratori dei porti, l'organizzazione dei servizi centrali e locali.

Inoltre il Consiglio può esprimere voti e proporre al Ministro le riforme della legislazione, le inchieste e i provvedimenti che ri-

tenesse utili all'incremento delle industrie marittime nazionali ed agli interessi della gente di mare.

Art. 5. — In seno al Consiglio superiore di cui all'art. 2 il Commissario per i servizi della marina mercantile nominerà, con suo decreto, un Comitato permanente che sarà presieduto dal presidente o dal vice-presidente del Consiglio stesso, delegato di volta in volta dal presidente.

Il Comitato sarà composto oltre che dal presidente e dai vice-presidenti del Consiglio superiore della marina mercantile, dal Direttore generale della marina mercantile e da due membri effettivi scelti fra le categorie prima (membri del Parlamento), seconda e terza (professori di diritto commerciale e marittimo, e professori di economia politica).

Quando il Comitato permanente sia chiamato a dar parere sulle clausole da inserirsi nei trattati di commercio e di navigazione e nelle convenzioni internazionali, o sull'interpretazione ed applicazione dei trattati e delle convenzioni stesse, saranno aggregati al Comitato, con diritto di voto, quali membri straordinari, uno o due professori presso le Regie università o Istituti superiori, più particolarmente versati nella materia da esaminare.

Le sedute del Comitato sono valide quando siano presenti almeno tre membri, e le deliberazioni sono valide quando siano adottate a maggioranza di voti, a parità dei quali prevale il voto del presidente.

Art. 6. — Il Comitato permanente è chiamato a dar parere consultivo:

1° *Su richiesta del Commissario per i servizi della marina mercantile:*

a) sulla interpretazione ed applicazione delle leggi e dei regolamenti nei riguardi della marina mercantile;

b) sulle clausole relative alla marina mercantile ed alla navigazione da inserire nei trattati di commercio e di navigazione e nelle convenzioni internazionali e sulla interpretazione ed applicazione dei trattati e delle convenzioni stesse per quanto riguarda la materia riflettente i servizi dipendenti dal Commissariato per i servizi della marina mercantile;

c) sulle questioni di massima che il Commissario per i servizi della marina mercantile ritenga di sottoporre al Consiglio superiore della marina mercantile senza averne obbligo di legge, quando esse, a suo giudizio, rivestano carattere di urgenza;

d) sulle materie la cui trattazione e risoluzione è demandata alla autorità politica ed amministrativa del Commissariato per i servizi della marina mercantile, sulle quali il Commissario ritenga opportuno di sentire l'avviso del Comitato;

e) sulle controversie e sulle questioni di carattere legale o di competenza, oppure che interessano più amministrazioni;

f) in via preventiva sulle riforme dei servizi del Commissariato.

2° *Su richiesta del Consiglio superiore della marina mercantile o del suo presidente;*

In via preliminare, sulle questioni sottoposte al Consiglio superiore dal Commissario per i servizi della marina mercantile delle quali il Consiglio stesso, od il presidente di esso, ritengano, di affidare al Comitato l'incarico di una analisi preventiva.

Inoltre, su richiesta del Consiglio, il Comitato è chiamato a curare la raccolta di elementi di studio e ad eseguire gli accertamenti e le indagini che il Consiglio stesso credesse di affidare al Comitato per servire allo svolgimento dei suoi lavori.

Art. 7. — Il Consiglio è convocato dal presidente ogni qual volta esso lo ravvisi opportuno per lo svolgimento dei lavori. Può inoltre essere convocato dal Commissario per i servizi della marina mercantile quando lo ritenga necessario.

Art. 8. — L'ufficio di segreteria del Consiglio superiore della marina mercantile e del Comitato permanente è unico. Esso dipende direttamente dal presidente del Consiglio superiore ed è costituito da un segretario e da un vice-segretario scelti fra il personale del Commissariato per i servizi della marina mercantile di grado non superiore al 7°. Esso ha la responsabilità della formazione dei verbali, della regolare tenuta di tutti gli atti, della corrispondenza e di tutto quanto altro si attiene allo svolgimento dei lavori del Consiglio e del Comitato.

Il segretario ed il vice-segretario sono nominati con decreto del Commissario per i servizi della marina mercantile; il vice-segretario sostituisce in tutto il segretario in caso di sua assenza o di impedimento.

Con decreto dello stesso Commissario per i servizi della marina mercantile, ove occorra, e su richiesta del presidente del Consiglio superiore della marina mercantile, può altresì essere nominato un vice-segretario aggiunto, da scegliersi fra i funzionari della carriera amministrativa anche all'infuori dell'Amministrazione del Commissariato della marina mercantile.

All'ufficio di segreteria è inoltre addetto quel numero di impiegati che il Commissario per i servizi della marina mercantile credesse di assegnarvi, tenuto conto delle esigenze del servizio.

Art. 9. — Ai membri effettivi straordinari estranei all'Amministrazione dello Stato che intervengano alle sedute del Consiglio superiore ed a quelle del Comitato permanente, sarà usato il trattamento economico massimo previsto dal disposto dell'art. 183 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, oltre al rimborso delle spese di viaggio per quelli residenti fuori Roma.

Art. 10. — Per l'attuazione del presente decreto lo stanziamento

mento del capitolo 86 del bilancio della Marina per l'esercizio 1923-24 è aumentato di L. 40.000 e quello del corrispondente capitolo negli esercizi successivi di L. 100.000.

Tali aumenti verranno compensati con corrispondenti economie su altri capitoli dello stesso bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua versione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Regio-decreto legge 1 maggio 1924, n. 767. Vigilanza e tutela provinciale dell'emigrazione (*Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1924, n. 125).

VITTORIO EMANUELE III,

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i nostri decreti in data 19 luglio 1923, n. 1866, e 6 dicembre stesso anno, n. 2825;

Considerato che gli ispettori centrali e regionali ed i delegati provinciali dell'emigrazione dei quali venne autorizzata l'assunzione in servizio provvisorio conforme ai Nostri decreti sopra indicati hanno fatto buona prova e portato notevoli risultati pratici nei servizi relativi alla vigilanza sull'emigrazione, all'arruolamento della mano d'opera per l'estero ed all'istruzione pratica professionale degli emigranti;

Ritenuta la necessità di confermare la validità dei decreti su citati;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' confermata l'autorizzazione data al Ministro per gli affari esteri di assumere in servizio dipendente dal Commissariato gene-

rale dell'emigrazione ispettori centrali, regionali e delegati provinciali dell'emigrazione.

Le spese saranno imputate ai capitoli 20, 21, 38 e 55 dello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione per lo esercizio finanziario 1923-1924 ed ai capitoli corrispondenti ai bilanci degli esercizi venturi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO

MUSSOLINI.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione della Corte dei Conti sul Conto Consuntivo del Fondo per l' Emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-1923.

LA CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA A SEZIONE UNITE

Nell'adunanza del 20 maggio 1924;

Presidente il Procuratore Generale;

Udita la relazione del consigliere Fiastrì sul conto consuntivo del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1922-23;

Veduto il conto suddetto;

Veduta l'approvazione da parte della Commissione Parlamentare di Vigilanza, istituita giusta l'art. 65 del Testo Unico 13 novembre 1919 n. 2205;

Ritenuto che le entrate riscosse e versate, ed i resti da riscuotere e da versare, esposti nel Conto medesimo, sono conformi a quelli esposti nei conti precedenti e nei riassunti generali trasmessi alla Corte;

Ritenuto che le spese ordinarie e pagate durante l'esercizio suddetto, concordano nelle singole partite e nelle risultanze finali con le scritture della Corte;

Ritenuto che i residui passivi sono stati accertati alla fine dell'esercizio;

Vista la legge 13 novembre 1919 n. 2205, l'art. 64 del regolamento per la gestione amministrativa contabile del fondo per la emigrazione, approvato con Decreto Reale 16 maggio 1912, n. 556, nonchè le leggi 14 agosto 1862, n. 800; 17 febbraio 1884, n. 2016 ed il regolamento, approvato con Decreto Reale 4 maggio 1885, n. 3074:

DICHARA

regolare in conformità delle sue scritture, il Conto Consuntivo del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1922-23.

Delibera di inviare al Ministero degli Affari Esteri questa deliberazione e l'annessa relazione da presentarsi al Parlamento.

Il Presidente

fo PEANO

Il Segretario Generale

fo GRANATA

CIRCOLARI

CIRCOLARE 19 APRILE 1924 n. 35

OGGETTO

Procedura per il visto
sui passaporti pel Canadá

Ai RR. Consoli Generali e Consoli in Francia e nel Belgio

È stato fatto il quesito a questo Commissariato circa la procedura da seguire in confronto di quei connazionali, residenti all'estero, che si rivolgono ai RR. Uffici Consolari per ottenere il visto per il Canadá.

Occorre, anzitutto, ricordare che secondo le ultime disposizioni del Governo canadese possono essere ammessi in quel territorio gli stranieri appartenenti alle seguenti categorie :

1) agricoltori, che dimostrino alle Autorità di immigrazione canadesi di recarsi colà per dedicarsi effettivamente all'agricoltura e di averne i mezzi sufficienti :

2) i salariati agricoltori e le donne di servizio, che provino di immigrare nel Canadá per esercitarvi realmente il loro mestiere, di avere impiego assicurato ed i mezzi sufficienti per mantenersi fino alla destinazione finale ;

3) moglie e figli minori di anni 18 di persona già residente in Canadá ed in grado di provvedere al mantenimento dei congiunti.

Tutti gli individui di nazionalità italiana appartenenti alle suddette categorie debbono, peraltro, soddisfare ai requisiti richiesti dalla legge comune di immigrazione, che si riassumono come segue : a) buona costituzione fisica ; b) ottima moralità ; c) sapere leggere l'italiano ; d) avere il viaggio pagato sino al luogo dove sono diretti.

Ove sussistano queste condizioni, le SS. LL. sono autorizzate a rilasciare il « visto » per l'anzidetta destinazione tutte le volte, però, si tratti di connazionali che vogliano realmente trasferirsi e stabilirsi al Canadá, abbiano risieduto per almeno un trimestre in codesta giurisdizione consolare ed abbiano pure la garanzia del « visto » da parte del Commissario canadese dell'immigrazione ovvero dell'Ufficio britannico corrispondente, senza del quale non potranno, in nessun caso, sbarcare in Canadá.

Le SS. LL. vorranno compiacersi di far menzione nel passaporto, al momento dell'apposizione del visto, dell'affidamento ricevuto

da parte del Rappresentante del Governo canadese, limitando per conseguenza, la concessione ai soli casi nei quali non possa sorgere dubbio relativamente allo sbarco delle persone che in quel Dominio desiderano trasferirsi.

Prego favorirmi un cenno di ricevuta della presente.

De Michelis.

CIRCOLARE 23 APRILE 1924 n. 34

OGGETTO

Delegati provinciali
dell'emigrazione

Ai RR. Ispettori ed Uffici dell'emigrazione nel Regno

Trasmetto l'elenco dei Delegati dell'emigrazione istituiti a norma del R. decreto n. 1636 del 19 luglio 1923 sulla vigilanza e tutela dell'emigrazione.

A detti Delegati sono state affidate, a titolo di esperimento, come fiduciari di questo Commissariato generale, mansioni di vigilanza, controllo e tutela dell'emigrazione.

È mio intendimento che queste attribuzioni si intendano per il momento limitate a disimpegnare incarichi di ordine, di osservazione e di informazioni utili per l'Amministrazione Centrale specialmente in rapporto alle condizioni, ai bisogni, alle esigenze ed alle caratteristiche dell'emigrazione nelle provincie loro affidate. In altre parole desidero, cioè, che in un primo tempo i signori Delegati provinciali cerchino di osservare, studiare e riferire senza preoccuparsi di dare sviluppo a quella parte di funzione attiva che essi potranno prendere in seguito e in conformità delle istruzioni che verranno impartite da questa Amministrazione Centrale.

Tra gli altri compiti è stato assegnato al Delegato provinciale il funzionamento della cattedra ambulante dell'emigrazione che avrà inizio quanto prima. Ciò dovrà in un primo tempo, servire non soltanto a far conoscere alle masse dei nostri lavoratori la legge ed il regolamento sull'emigrazione e lo spirito a cui dette disposizioni si informano, ma anche a far loro apprezzare il vivo e continuo interessamento del Commissariato nella risoluzione dei problemi che più direttamente li interessano. Dovranno segnalare cioè l'opera di vigilanza, tutela e controllo affidate al Commissariato generale sia

nel Regno come durante il viaggio ed all'estero; l'istituzione delle scuole professionali e la valorizzazione dell'emigrante. Tutto ciò senza trascurare quelle altre informazioni di carattere generale destinate a migliorare non solo materialmente, ma anche moralmente la nostra emigrazione. Istruire l'emigrante ed infondergli fiducia negli organi tutori che, lungi dal creare ostacoli alla sua volontà di procurare vantaggioso lavoro sui mercati esteri, tale volontà integrano ed assistono.

Poichè nello svolgimento del lavoro affidato ai Delegati provinciali e specialmente quando questi inizieranno la visita ai Comuni delle provincie per il funzionamento della Cattedra Ambulante dell'emigrazione, raccoglieranno oltre che informazioni d'indole generale utili a questa Amministrazione Centrale, anche richieste di chiarimenti sui servizi messi sotto il diretto controllo delle SS. LL., ho invitato i detti Delegati, qualora l'opera loro abbia bisogno di aiuto e consiglio nel disbrigo ordinario delle pratiche d'ufficio, di rivolgersi pure per informazioni ai nostri Uffici.

Alle SS. LL., che con tanto interesse e competenza esplicano il compito loro affidato, rivolgo pertanto l'invito di portare il benevolo ed utile aiuto ai Delegati provinciali, che come fiduciari di questa Amministrazione Centrale, devono contribuire con efficacia ed utilità all'opera di perfezionamento dei servizi, condizione questa indispensabile per poter svolgere nel campo emigratorio quella politica di coordinamento e disciplina dall'emigrazione dove l'interesse del singolo deve conciliarsi con quello delle Nazione, accoppiando alla tutela dell'emigrante la massima valorizzazione della sua mano d'opera.

Naturalmente le SS. LL. potranno sempre valersi per indagini ed informazioni utili alla risoluzione delle pratiche di Loro competenza, dell'opera dei Delegati Provinciali sia che si tratti della vigilanza sull'emigrazione clandestina come dell'arruolamento della mano d'opera per l'estero o dell'istruzione pratica professionale degli emigranti.

Avverto che per la corrispondenza diretta a questi nuovi collaboratori del Commissariato generale dell'emigrazione è stata accordata la franchigia postale. — De Michelis.

Elenco dei Delegati Provinciali dell'emigrazione alla data 1° aprile 1924.

N. d'ordine	Provincia assegnata	COGNOME E NOME DEL TITOLARE	Altre provincie temporanea- mente assegnate	Recapito ufficiale
1	Ancona	Pecorella cav. dott. Gino . . .	Pesaro-Macerata	Ancona, presso il Municipio
2	Aquila	De Paulis cav. Salvatore. . .	—	Aquila, Piazza S. Giusta, Palazzo Dragonetti
3	Avellino	Archidiacono avv. Nicola. . .	—	Avellino, presso il Municipio
4	Bari	Amendola cav. avv. Domenico	—	Bari, presso il Municipio
5	Benevento	Buonanni comm. dott. Saverio.	—	Benevento, presso il Municipio
6	Bergamo	Gerali avv. Marco.	—	Bergamo, presso il Municipio
7	Brescia	Bartoli-Avveduti comm. ing. Orazio	Cremona	Brescia, presso Amm. Prov. Palazzi Broletto
8	Bologna	Del Lungo avv. Giovanni . . .	Ferrara Ravenna-Forlì	Bologna, presso la R. Prefettura
9	Campobasso	D'Aloja dott. Giuseppe . . .	—	Campobasso, Palazzo della Provincia
10	Caserta	Midilli sig. Antonino *	—	Caserta, presso il Municipio
11	Catania	Carfi dott. Mario	—	Delegato Provinciale dell'emigrazione, Catania
12	Chieti	Maiano dott. Alfredo	—	Chieti, presso il Municipio
13	Como	Alberini cav. uff. Leo.	—	Como, via Cesare Cantù 13
14	Cosenza	Fortunato dott. cav. Alfonso .	Circondari di Cotrone e di Catanzaro	Catanzaro, presso il Municipio
15	Cuneo	Balliano avv. Giuseppe	—	Cuneo, presso il Municipio
16	Firenze	Manzi cav. Alberto.	Arezzo	Firenze, presso la R. Prefettura
17	Fiume	Morini rag. Salvatore.	—	Fiume, via Giov. Bovio, 3
18	Lucca	Sardi conte cav. uff. Carlo . .	Massa-Pisa- Livorno	Lucca, via Burlamacchi 19
19	Novara	Velo Don Giacomo	Alessandria	Novara, Palazzo del Mercato
20	Padova	Pesavento rag. Valentino . . .	Rovigo	Padova, presso il Municipio

N. d'ordine	Provincia assegnata	COGNOME E NOME DEL TITOLARE	Altre provincie temporanea- mente assegnate	Recapito ufficiale
21	Parma	Bagatto sig. Ugo	Piacenza - Pa- via-Mantova	Parma, Delegato Provin- ciale dell'emigrazione
22	Perugia	Blunno comm. prof. Michele. .	Ascoli Piceno	Roma, Commissariato gene- rale dell'emigrazione
23	Reggio Calabria	Megali dott. Giuseppe. . . .	Circondario di Monteleone e Nicastro	Reggio Calabria, presso il Municipio
24	Salerno	Di Marino dott. Domenico . .	—	Salerno, presso il Municipio
25	Sassari	Canzio cav. Gino	Cagliari	Cagliari, presso il Municipio
26	Siena	Ostini comm. prof. Giuseppe .	Grosseto	Roma, Commissariato gene- rale dell'emigrazione
27	Siracusa	Bongiovanni comm. Costantino.	Caltanissetta	Siracusa, presso il Municipio
28	Taranto	Sivo sig. Tommaso	Lecce	Taranto, presso il Municipio
29	Teramo	De Leone prof. cav. dott. Nicola	—	Penne, Villino De Leone
30	Udine	D'Este cav. dott. Giorgio . .	Venezia	Venezia, presso il Municipio
31	Vicenza	Marsilli nob. avv. Francesco .	—	Vicenza, presso il Municipio
32	Verona	Accettella comm. Ettore . . .	—	Verona, presso la R. Pro- fettura
33	Trapani	Paternostro avv. Giuseppe . .	Girgenti	Palermo, Via Macqueda 128

CIRCOLARE 26 APRILE 1924, N. 35

OGGETTO

Elenco degli Ispettorati
ed Uffici dipendenti dal C. G.

Ai Signori Delegati provinciali dell'emigrazione

Trasmetto, allegato alla presente, l'elenco degli Ispettorati ed Uffici dipendenti da questo Commissariato generale, ai quali le SS. LL. potranno rivolgersi per aiuto e consiglio nel disbrigo ordinario delle pratiche di ufficio e dai quali potranno ricevere incarichi, sia che si tratti della vigilanza sull'emigrazione clandestina, come dell'arruolamento della mano d'opera per l'estero, o dell'istruzione pratica professionale degli emigranti,

L'attività spiegata sia per le funzioni in generale **Loro** affidate come per gli incarichi ricevuti da quest'Amministrazione Centrale o dagli Uffici dipendenti, dovrà poi venir riassunta in un breve rapporto settimanale, lasciando naturalmente fermo l'obbligo di riferire, sempre con separato rapporto, su ogni singola questione.

Il rapporto dovrà dare una visione sintetica e completa dell'attività svolta dalle SS. LL. nel disimpegno delle delicate ed importanti mansioni cui attendono.

Dovendo tutti i rapporti formare oggetto di un unico rapporto riassuntivo, è necessaria la uniformità nella ripartizione della materia che dovrà venire divisa secondo appresso :

- a) — Mercato del lavoro e statistica del movimento emigratorio.
- b) — Emigrazione clandestina.
- c) — Istruzione professionale degli emigranti.
- d) — Cattedra ambulante dell'emigrazione.
- e) — Rapporti con le autorità locali.
- f) — Altri argomenti.

Mi dia assicurazione. — De Michelis.

**Elenco dei RR. Uffici
dipendenti dal Commissariato generale dell'emigrazione in Italia.**

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DELL'UFFICIO	SEDE	INDIRIZZO
1	Ispettorato dell'emigrazione . . .	Genova	Via Balbi (Palazzo Reale)
2	Ispettorato dell'emigrazione . . .	Napoli	Immacolatella Nuova
3	Ispettorato dell'emigrazione . . .	Trieste	Via Cassa di Risparmio, n. 12
4	Ispettorato dell'emigrazione . . .	Palermo	Via Cavour 5
5	Ispettorato dell'emigrazione . . .	Messina	Via 1° Settembre, 73
6	Ufficio Regionale e di transito per l'emigrazione.	Milano	Stazione Centrale
7	Ufficio Regionale e di transito per l'emigrazione.	Torino	Stazione Porta Nuova
8	Ufficio Regionale e servizio Confine	Ventimiglia	Stazione ferroviaria
9	Servizio Regionale per il Veneto e Venezia Tridentina.	Treviso	Via Vittorio Emanuele, n. 21

CIRCOLARE 7 MAGGIO 1924, N. 36.

OGGETTO

Ammissione di agricoltori
nel Canada.

Ai signori Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno. Agli uffici dipendenti dal Commissariato Generale dell'emigrazione nel Regno.

Le disposizioni emanate dal Governo del Canada per regolare l'ammissione degli stranieri nel territorio del Dominio, consentono lo sbarco, fra gli altri, agli agricoltori che dimostrino alle Autorità di immigrazione di recarsi colà per dedicarsi effettivamente all'agricoltura e di averne i mezzi sufficienti.

In armonia di questa disposizione, il Commissariato non ha avuto ragione di ostacolare l'espatrio al Canada di quegli agricoltori i quali disponendo di una scorta minima di denaro, che si è calcolata in ragione di 500 dollari, fossero decisi impiegarlo al Canada nell'acquisto di piccoli lotti di terreno e col proposito di dedicarsi essi stessi all'agricoltura.

Senonchè l'applicazione che taluni agenti di emigrazione hanno creduto di dare alle disposizioni della legge canadese ha fatto sorgere l'illusione in quanti sono disposti a trasferirsi all'estero che bastasse il requisito della scorta minima di denaro, più sopra indicata, per conseguire non solo l'ammissione nel Dominio, ma l'assicurazione di andare ad acquistare chi sa quali possedimenti e realizzare una fortuna fantastica.

Allo scopo di prevenire le possibili delusioni e mettere in guardia i nostri lavoratori contro ogni pericoloso allettamento, è doveroso far conoscere, a chiunque, nella qualità di agricoltore, si accinga a trasferirsi al Canada, che non basta essere in possesso di una certa somma di denaro, per poter iniziare al Canada un'azienda agricola, ma occorre, principalmente, avere la *preparazione* e la *capacità* di potere tradurre in effetto un simile proposito.

Occorre, in sostanza, che un'iniziativa del genere non sia la conseguenza di una improvvisata decisione, ma sia, invece, il risultato di un deliberato e ponderato programma attraverso la conoscenza che l'interessato può avere della località in cui desidera impiegare il proprio denaro, sia direttamente, per l'eventuale precedente soggiorno al Canada, sia indirettamente, attraverso notizie, referenze o affidamenti di persone del posto, di non dubbia fiducia e serietà.

Ove non si abbiano elementi positivi per decidere l'impiego proficuo del proprio denaro l'iniziativa non può avere alcun successo e per di più si può andare incontro alla reiezione dal porto di sbarco, ove le Autorità canadesi dovessero riportare l'impressione di

aver da fare con gente sperduta ed incapace di dedicarsi all'agricoltura, e senza concetto sicuro dello scopo da conseguire.

Per gli agricoltori che vanno al Canada, con l'intenzione di dedicarsi effettivamente all'agricoltura ed impiantare una azienda agricola, questo Commissariato non ha ritenuto di dover subordinare il rilascio del passaporto, com'è prescritto per gli altri lavoratori ammissibili, alla produzione di un atto di richiamo vistato dal R. Ispettore dell'emigrazione in Ottawa, ma resta fermo l'obbligo nelle autorità circondariali di P. S. di esigere *sempre* il certificato di *assicurato imbarco* e di accertare, mediante una rapida inchiesta la posizione del richiedente, anche per quanto si riferisce alla sua capacità ed alla sua preparazione al fine di poter impiegare il suo denaro in una impresa, della quale egli deve essere a cognizione prima di accingersi al viaggio, per non sprecare le sue risorse durante il tempo che gli dovesse occorrere per orientarsi nel paese dove arriva.

Durante i mesi della buona stagione e cioè da maggio ad ottobre, il richiedente dovrà dichiarare di essere disposto, subito dopo lo sbarco, ad impiegarsi come *salariato agricolo*, qualora non potesse subito dare esecuzione al proposito di stabilirsi per suo conto quale proprietario agricoltore. In questo caso si potrà usare qualche maggiore larghezza.

Sono sicuro che, mercè l'attiva ed accorta cooperazione delle autorità di P. S. e di quelle dipendenti da questo Commissariato, sarà precisato in quali limiti e con quali cautele si potrà svolgere la emigrazione dei nostri agricoltori al Canada per impedire ogni imprudente decisione che si risolverebbe in un danno economico per gli emigranti.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente. — De Michelis.

BIBLIOGRAFIA

EMIGRAZIONE

DOTT. IMRE FERENCZI. — *Die internationale Wanderungsfrage und die Statistik*. Estratto dagli « *Jahrbücher für nationalökonomie und Statistik* » — Jena, 1923.

Il Dott. Ferenczi, docente privato a Ginevra, esamina in questo suo studio il problema emigratorio in relazione alla statistica, rilevando anzitutto la mancanza di una statistica internazionale dell'emigrazione, la quale dovrebbe dipendere, per l'avvenire, da alcuni fattori e principalmente dallo sviluppo di una razionale politica migratoria internazionale in generale. Si ferma quindi sul concetto generico delle migrazioni sia esterne che interne, delle quali determina le caratteristiche, definendo, agli scopi della statistica comparata internazionale, come emigrante « qualunque viaggiatore il quale lasci intravedere la propria intenzione di stabilirsi, valendosi della libertà di emigrare, all'Estero o nelle Colonie, allo scopo di guadagnarsi da vivere per un determinato periodo di tempo, ovvero di stabilirsi poi in altra terra più lontana, collo stesso proposito, senza riguardo alla sua nazionalità o se il viaggio sia fatto per terra o per mare ».

G. MOLteni. — *La fase odierna del problema dell'emigrazione italiana negli Stati Uniti N. A.*, in *Rivista Internazionale di Scienze Sociali e discipline ausiliarie* — marzo 1924.

LAVORO

FRANCHI DOTT. STANISLAO. — *Persia*, in « *Mercurio* » — anno III, n. 2.

In una lettera da Teheran, il corrispondente della rassegna torinese dà qualche notizia sulla situazione generale della Persia, rilevando come il paese sembra essersi avviato verso un'era di restaurazione economica e sociale, che, se non sopravvengono nuove crisi, gli permetterà di rifarsi del profondo disagio in cui si è dibattuto in questi ultimi anni.

« Restaurando le sue finanze, migliorando le sue comunicazioni, dando incremento alla piccola industria locale ed aprendo le porte al capitale straniero per la valorizzazione delle ricchezze minerarie », la Persia può permettere qualche utile impiego di attività italiana, soprattutto in « quelle piccole imprese che non possono incontrare l'ostacolo politico inglese o quello russo ».

L'A. ne addita quattro, « perfettamente consone alle capacità italiane », e cioè : trasporti automobilistici ; manutenzioni stradali ; industria della sericoltura nelle provincie del nord ; organizzazione, finanziamento e direzione dell'artigianato artistico locale.

Egli ritiene che tali imprese « darebbero lavoro a operai meccanici e conduttori d'automobili ; ad abili sorveglianti, capimastri, terrazzieri, tecnici ; a contadini per la cultura del gelso in quelle regioni del nord da cui, per tanti anni, si esportarono, per buone cifre, bozzoli e sete grezze ; a maestranze della sericoltura e della filatura ».

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL. — *L'inspection du travail. Le développement et le régime actuel de l'organisation dans les différents pays* — Geneve 1923.

L'applicazione della legislazione sul lavoro in ogni paese è questione di considerevole importanza per coloro i quali s'interessano del progresso sociale ; poichè una legislazione non applicata è affatto inoperosa. Tale questione presenta particolare interesse per l'Organizzazione internazionale del Lavoro. Infatti trovasi stipulato nella parte XIII del Trattato di Pace, costitutivo dell'Organizzazione, che « ogni stato dovrà creare un servizio di ispezione, che comprenderà anche delle donne, per assicurare l'applicazione delle leggi e regolamenti sulla protezione dei lavoratori ».

Il problema dell'applicazione della legislazione del lavoro nei diversi paesi è stato esaminato dalla Conferenza internazionale del Lavoro nell'ottobre scorso. Esso è stato messo in relazione con una raccomandazione adottata dalla Conferenza che stabiliva i principi generali dell'organizzazione dell'ispezione del lavoro.

L'ufficio internazionale del Lavoro su questo argomento ha testè pubblicato, sotto il titolo sopra indicato, un rapporto completo, in cui si espone lo sviluppo storico e l'organizzazione attuale dell'ispezione del lavoro in 25 paesi differenti.

Il rapporto comprende per ogni paese, 6 parti ; la prima tratta dell'organizzazione dell'ispezione, cioè della situazione in cui il paese trovasi per l'amministrazione pubblica, per la sua divisione territoriale, gerarchia ed organizzazione interna del suo lavoro. Il secondo capitolo tratta dei poteri dei funzionari dell'ispezione e delle condizioni nelle quali esercitano le loro funzioni, specialmente in ciò che concerne il diritto d'accesso nelle imprese, il diritto di pubblicare le istruzioni o le ordinanze e di accordare deroghe, e la procedura giudiziaria in materia di contravvenzioni alle leggi che disciplinano il lavoro. Il terzo capitolo tratta del reclutamento dei funzionari dell'ispezione, il quarto dei lavori che loro incombono, il quinto dei loro rapporti cogli altri funzionari chiamati a collaborare per la protezione del lavoro. Il sesto tratta dei servizi di ispezione facoltativa che, in alcuni paesi, hanno il compito, sia di vegliare all'applicazione di alcune misure, sia di adempiere ad altri scopi determinati e rientranti nel campo della protezione del lavoro.

VARIE

Società Nazionale « Dante Alighieri » : *Origini, incremento, scopi*. — Roma, 1924.

In elegante opuscolo che porta sulla copertina il medaglione di Colui che « mostrò ciò che potea la lingua nostra », il Consiglio centrale della D. A. ha raccolto alcune pagine introduttive sottoscritte da G. Zaccagnini ; lo Statuto del Sodalizio ; informazioni utili per la propaganda ; norme pratiche per i comitati, nei quali è pure edito uno schema di regolamento interno ; un cenno sulla medaglia d'oro Villari ; un elenco delle scuole e delle

biblioteche della « Dante », ed altre notizie utili per la conoscenza dei suoi nobili propositi e della sua magnifica attività.

Non senza commozione si leggono le informazioni che lo Zaccagnini presenta nelle pagine d'introduzione, circa le origini e le successive fortune della *Dante Alighieri*, che pochi, del resto, conoscono così profondamente come lui, un benemerito del grande sodalizio. Da umili principii la Dante Alighieri, aprendosi la via « con fatica, tra molte diffidenze, tra parecchia indifferenza, tra non poche paure », è pervenuta ad essere la possente organizzazione di cui i soci sono ora più di settantamila, ed il bilancio, « non più stretto tra i cancelli delle poche migliaia di lire del principio », s'allarga in cifre rilevanti.

Lo Zaccagnini ricorda che prima della guerra la *Dante*, se pure, in larghissimo giro, svolgeva una feconda attività per tutelare e diffondere la cultura italiana, « più intensamente, ostinatamente », — con un'azione « diuturna, tenace, poco nota ai più » — operava nelle regioni nostre d'oltre confine. « Dopo la guerra di liberazione, egli aggiunge, l'opera della *Dante* non è compiuta. Essa permane per consolidare quella delle armi nelle terre che sentirono per troppo tempo la violenza sopraffattrice straniera; essa permane, con nuova luce di diffusione, di protezione, di idealità, per le colonie nostre vicine e lontane per tener alto dovunque il sentimento d'Italianità ».

Per questa mirabile fatica d'ogni giorno, in cui la sorregge la più schietta fede nei destini nazionali, la *Dante* chiede « nuovo vigore di consensi e nuovi aiuti di assistenza generosa », che in tanto e così confortante rifiorire di idealità patrie non le potranno certo mancare.

